



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Udienza del 13/11/2018

N. 1043/2018

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Milano

Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da

con l'Avv.to BERRI ALBERTO e

con l'Avv.to ELIA RICCARDO (LEIRCR85E17F205K) CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO;
FRANCIOSO COSIMO (FRNCSM52D28F152E) CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO,
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA 8 MILANO;

RICORRENTE

contro

SPA, con l'Avv.to TESTA ROBERTO,

elettivamente domiciliato in PIAZZALE LUIGI CADORNA, 4 20123 MILANO;

RESISTENTE

OGGETTO: appalto di manodopera .

CONCLUSIONI

Come da udienza di discussione del 13/11/2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente premetteva di aver lavorato per conto della resistente, ininterrottamente, dal 24/09/2014 al 06/10/2017, formalmente assunto dalla C con formale assegnazioni alle mansioni di magazziniere e orario di lavoro di trenta ore settimanali, di aver svolto molteplici mansioni sotto la direzione, il controllo ed il coordinamento di s.p.a. e dei suoi dipendenti, con orario di lavoro diverso da quello previsto dal





contratto di assunzione. Deduceva la sussistenza di una interposizione illecita di manodopera o di un appalto non genuino, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento VI livello CCNL in subordine VII o VIII livello, accertamento della illegittima estromissione dal posto di lavoro, ordine di riammissione o reintegrazione in servizio e condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dal 06/10/2017 sino al ripristino del rapporto di lavoro, nella misura di € 1.190,46 mensili lordi, con interessi legali e rivalutazione monetaria, vittoria di spese di lite.

Costituitasi con memoria di costituzione e risposta la resistente

s.p.a., in via preliminare eccepiva la inammissibilità del rito prescelto, avendo il ricorrente proposto domande aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, dovendosi pertanto applicare il rito di cui all'art. 1 comma 47 e ss. l. 92/2012, non essendosi provveduto alla impugnativa dei contratti di appalto, di lavoro subordinato, né chiedendosi la costituzione di un rapporto di lavoro in capo a ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, risultando per altro l'art. 27 d.lgs. 276/2003 abrogato per effetto della disciplina sopravvenuta di cui al d.lgs. 81/2015. Evidenziava la genuinità del contratto di appalto conclusi, l'infondatezza della richiesta di assunzione a tempo pieno, l'esorbitanza del livello contrattuale richiesto, la carenza di legittimazione processuale passiva con riferimento alla richiesta di impugnativa del licenziamento.

Il rapporto in essere tra la resistente

— s.p.a., nei confronti

della quale svolge domanda di imputazione diretta del rapporto di lavoro a partire dal 24/09/2014 e la , formale datrice di lavoro del ricorrente va correttamente qualificato alla stregua di appalto ex artt. 1655 e ss. c.c., come dedotto dalla difesa della e comprovato dalla produzione documentale dalla stessa effettuata (cfr. docc. 1, 2 e 3 fascicolo parte resistente). Sotto altro e concorrente profilo, l'odierna convenuta risulta formalmente estranea al rapporto di lavoro in essere tra il ricorrente e la e, conseguentemente, non risulta aver intimato il licenziamento del 06/10/2017, con conseguente difetto di legittimazione processuale della stessa con riferimento alla impugnativa del licenziamento, domanda per altro del tutto irrilevante nel presente giudizio, dovendosi fare applicazione di istituti di diritto comune, fondati sul disposto di cui all'art. 29 comma 3 bis d.lgs. 276/2003. Corollario di tale impostazione è la correttezza del rito prescelto (414 e ss. c.p.c.) e la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità, fondata sull'assunta applicazione del rito speciale di cui all'art. 1 commi 47 e ss. l. 92/2012.

Né, d'altro canto, appare fondata l'ulteriore eccezione di inammissibilità fondata da parte resistente sulle mancate impugnative dei contratti di appalto, di lavoro subordinato con la Cooperativa, o sulla mancata proposizione di domanda ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003. Al di là





della infelice formulazione delle conclusioni, con il richiamo ai soli istituti della interposizione illecita e del licenziamento illegittimo, appare evidente, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, la proposizione di concorrente domanda fondata sulla illiceità dell'appalto ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, espressamente richiamato nella narrativa, che non richiede l'evocazione in giudizio del formale datore di lavoro né l'impugnativa dei contratti di appalto o del contratto di lavoro formalmente in essere, fermo restando il disposto di cui all'art. 32 l. 193/2010, di cui si dirà di seguito.

L'art. 29 comma 1 del d.lgs. 276/2003 prevede che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Il comma 3 bis prevede che quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto previsto dal comma 1, testè riportato, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo.

Pertanto, in tema di interposizione fittizia di manodopera in relazione al contratto di appalto, sul lavoratore che agisca per accertare detta interposizione fittizia grava l'onere di dimostrare l'assenza dei seguenti requisiti richiesti dall'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, per potersi configurare un genuino appalto di opere o servizi: che l'appaltatore sia dotato di una propria ed effettiva organizzazione; che la prestazione lavorativa sia stata resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore finalizzata ad un autonomo risultato produttivo; la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza, anche in fatto, dell'autonomia gestionale dell'appaltatore esplicita nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro (Trib. Roma, sez. lav., 17 aprile 2015).

Tale norma appare sicuramente applicabile al caso di specie. La resistente, concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, con azionariato detenuto quasi integralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è, difatti, una società per azioni che agisce nei propri ambiti *iure privatorum* ed è, pertanto, soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. 276/2003, non rientrando nel concetto di pubblica amministrazione in senso stretto e proprio di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. cit.





Né fondata appare l'eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010, sollevata dalla resistente, che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 6 l. 604/1966, come modificato dal comma 1 dell'art. 32, ai casi in cui si chiedi la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, relativamente ai contratti di appalto conclusi tra e a fronte delle impugnative stragiudiziali datate 20/10/2017 e 11/12/2017 (doc. 6 e 8 fascicolo parte ricorrente), sia che si consideri la cessazione del rapporto al 06/10/2017, in ragione di un presunto licenziamento verbale, sia che si consideri la cessazione al 30/11/2017, in virtù del licenziamento intimato per iscritto. Il termine per la richiesta stragiudiziale, assolutorio dell'onere previsto a pena di decadenza, non può che decorrere, nel caso di specie, dalla data di cessazione della prestazione lavorativa in favore del soggetto rispetto al quale si chiede l'imputazione del rapporto. Le lettere citate, pur contenendo direttamente ed espressamente l'impugnativa del licenziamento, risultano inviate a la quale, in modo chiaro ed inequivoco, viene identificata quale effettivo datore di lavoro del ricorrente.

Venendo al merito della questione, le risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa, che di seguito si riportano integralmente, hanno consentito di evidenziare, al di là di ragionevoli dubbi, l'assenza, in capo all'appaltatrice, formale datrice di lavoro, dei requisiti enunciati dalla norma, come interpretati dalla giurisprudenza, non ravvisandosi margini di concreta ed accettabile autonomia nell'esecuzione del contratto di appalto e nella gestione del rapporto di lavoro dello con conseguente fondatezza della domanda svolta ai sensi dell'art. 29 comma 3 bis d.lgs. 276/2003.

Teste " ho conosciuto il ricorrente circa tre anni fa ha lavorato alcuni giorni al mese in relazione alle lavorazioni che dovevamo fare, l'ho conosciuto sul luogo di lavoro, ho avuto modo di lavorare con lui, lavorando al parco lampade nella gestione ordinaria siamo un gruppo di lavoro interno , quando nascono delle produzioni soprattutto per le riprese esterne c'è la necessità di preparare, trasportare e caricare sui camion tutta una serie di attrezzature, cavi energia, quadri elettrici mobili, corpi illuminanti e accessori vari, lui si occupava esattamente di questo e cioè di *carico e scarico*, in buona sostanza ci arriva l'elenco del materiale necessario ed assieme a questo personale ausiliario e gli altri colleghi della recuperiamo i dispositivi necessari, li mettiamo su diversi bancali, li portiamo fuori dal parco lampade dove c'è un mezzo normalmente della na a volte anche un corriere a noleggio e si caricano sul camion, viceversa quando il materiale arriva si fa l'operazione al contrario, quindi si scarica il mezzo, si mette tutto il materiale al parco lampade, si procede a una verifica dei materiali rotti, le cose buone si mettono via elicottero che si mettono da parte, questa è l'attività che svolgeva con me, dopodiché faceva altre





lavorazioni per altre strutture perché in buona sostanza è un periodo continuativo di lavoro ma è svolto in diversi reparti a seconda delle esigenze, c'era questo gruppo della cooperativa che in funzione delle attività dei diversi settori venivano avanzate richieste al settore che si occupa di avere rapporti con le cooperative per avere dei lavoratori da impiegare nelle diverse strutture, sono a conoscenza più o meno di quello che abbia fatto presso altre strutture tipo i laboratori di manutenzione del centro di produzione, anche lì *dava assistenza ai diversi operai specializzati che realizzavano cavi o svolgevano altre attività correlate, fondamentalmente il ruolo era di ausilio*, la competenza tecnica è stata probabilmente acquisita nel tempo, all'inizio dicevo prendi 10 di quelle prolunghe lì che hanno la spina blu ma siccome per la fine materiali che si muovono sono sempre gli stessi e vedendomi relazionare anche con colleghi specializzati ad un certo punto aveva acquisito la conoscenza dei dispositivi principali e quindi diventava prendi 10 prolunghe 16 ampere CE monofase. Si faceva la richiesta del personale necessario e queste richieste del personale venivano gestite da uno della cooperativa che indicava ai diversi lavoratori in quale settore andare a lavorare nel corso della giornata dopo dopodiché a quel punto *le direttive venivano da parte dei dipendenti*, *sul posto non c'era nessuno della cooperativa che forniva indicazioni e direttive sulle specifiche modalità di lavoro*, e questo succedeva per tutti reparti in cui andavano a lavorare. *Gli orari di lavoro venivano determinati dalle esigenze della* *quindi normalmente quando si faceva la richiesta del personale si indicava anche l'orario da svolgere in funzione delle esigenze che c'erano*, quando lavoravano per le riprese erano anche orari serali ed anche nel fine settimana, il sabato e la domenica, non eravamo conoscenza delle regole della cooperativa e degli orari dei lavoratori, le cose sono sempre andate lisce, per quello che so io non c'è mai stato nessun problema, formalmente si faceva la richiesta la struttura dedicata e si chiedeva un certo numero di persone con all'orario da svolgere, la scelta dei lavoratori veniva fatta dalla cooperativa, per quanto riguarda l'eventuale indicazione nominativa, è un po' complicato da rispondere, io non ho mai fatto, in altri settori so che non è mai stato fatto, da qualcuno gira voce che siano state fatte delle richieste nominali però non è un riscontro reale, è una cosa che si dice che sia successa. *Chi aveva fatto la richiesta del personale diventava in automatico il referente per poi andare a firmare le ore del foglio presenza che poi andava l'ufficio per le modalità di pagamento, quello che si occupava della gestione amministrativa, era l'ufficio interno 1*, *il ricorrente ad esempio finiva la sua giornata al parco lampade dove io avevo fatto la richiesta del personale per un tot ore, firmavo le ore svolte, la modulistica firmata la portava il responsabile della cooperativa all'ufficio competente che credo facesse una sorta di verifica*, del tipo abbiamo chiesto otto ore ne ha fatte otto, o ne ha dovute fare nove o ne fate sette e a quel punto procedeva i pagamenti alla cooperativa, i nomi e cognomi del





foglio presenza li compilavano loro ed io indicavo le ore che avevano fatto, poi una copia la tenevo io, una copia la teneva il lavoratore della cooperativa che gestiva la divinità all'interno della sede . c'era una persona che raccoglieva i fogli ore e diceva le persone dove andare a lavorare quella mattina, normalmente ce n'era uno fisso ed era il lavoratore in ausilio al ricevimento merci, di nome Andrea, credo di cognome sulle ferie non ho idea di come venisse gestita la cosa, credo fosse una questione interna alla cooperativa, è capitato un paio di volte nella mia esperienza che un lavoratore dovesse terminare il lavoro prima del tempo, in qualche modo in prima battuta lo si diceva ai colleghi della che poi credo si rivolgessero alla referente della cooperativa, e quando si andava a fare il foglietto delle ore si metteva l'orario effettivo di lavoro, la cosa si è sempre gestite in maniera individuale da parte del responsabile che è lì sul posto, non ci sono delle direttive specifiche, a volte si lasciava libera la persona, preciso che è capitato veramente di rado, a volte probabilmente sarà capitato che magari il direttore di produzione il responsabile sul posto abbia chiamato il referente della cooperativa per farsi mandare il cambio, o le diverse lavorazioni sono piuttosto complesse ed è problematico riuscire a far a meno di una persona ma non so dire se si sia verificato il caso di un dipendente che abbia impedito ad un lavorante di terminare il lavoro prima del tempo. *La dotazione della cooperativa era solo sui dispositivi di protezione individuale quindi scarpe elmetto e guanti e basta, per il resto le attrezzature utilizzate erano della quelle utilizzate erano ad esempio carrelli, transpallet, strumenti di movimentazione in genere, volte capitava in mano un taglierino e una forbice per tagliare il cellophane.* Per quanto riguarda l'assistenza ad altri reparti vedevo che erano la ad esempio davanti al parco lampade c'è un vialetto lungo 100 m e quando i lavoratori devono realizzare dei cavi si mettevano lì davanti a svolgere le bobine dei cavi in funzione delle diverse lunghezze segnate sul muretto e una volta raggiunta la lunghezza definita con le forbici tagliava il cavo. Per quanto riguarda il discorso delle direttive nel mio caso quando arrivava l'elenco dei materiali da preparare assieme ai due colleghi della Rai presenti al parco lampade coordinavo i colleghi della ed anche quelli della cooperativa, magari dicevo al collega di prendersi dei lavoratori della cooperativa e di preparare i cavi di un certo elenco mentre io ed un'altra persona andavamo a preparare i proiettori, quindi ci dividevamo noi lavoratori Rai con i lavoratori della cooperativa. Quando si procedeva lo scarico si metteva la roba tutta lì davanti al parco lampade e non c'era bisogno di dirgli prendi il singolo pezzo perché dopo diversi mesi avevano imparato e riconosciuto la terminologia tecnica il posto in cui andavano messi in maniera corretta i diversi materiali, per cui non c'era bisogno di dirgli prendi quella prolunga e mettila in quello specifico scaffale perché loro già lo sapevano oppure prendi questo genere di proiettore mettilo in quell'altro scaffale anche perché sui corpi illuminanti come cavi elettrici ci





sono diverse tipologie, l'autonomia la capacità del tempo sulla base dell'esperienza maturata, è chiaro che non competeva loro l'organizzazione del lavoro come ad esempio l'organizzatore degli scaffali. Il controllo e la supervisione alla fine era di mia competenza per quanto riguarda il mio settore ma negli altri settori funzionava esattamente lo stesso modo".

Teste : "non conosco personalmente il ricorrente, conosco la questione in quanto a me arrivano le richieste dai settori richiedenti e le trasmettevo al responsabile a che è il sig. , venivano inviate attraverso mail, un modello cartaceo prestampato, nel quale veniva indicato il preposto sul posto, non conosco personalmente il ricorrente il luogo di lavoro e l'orario dello studio o dell'attività, gli orari sono diversi, potevano essere anche orari serali o nel weekend, in cui riconosciamo un costo maggiore della prestazione, generalmente indichiamo l'attività da svolgere, quanti lavoratori inviare lo decideva la cooperativa, però in certi casi ci veniva richiesta com'era la situazione, più che altro per capire se le movimentazioni erano contemporanee oppure no, in caso di movimentazioni contemporanee servivano più unità, ormai di esperienza sapeva esattamente l'attività e quanto personale occorresse, non capitava che ci fossero richieste nominative, l'unica cosa che poteva esserci era chiedere all'azienda che quando c'erano delle prove generali lo stesso personale venisse assegnato alla diretta, perché conosceva già i tempi di intervento, ma riguardava soltanto programmi con la diretta. *Si occupavano soprattutto di movimentazione di elementi scenici, se si trattava di allestimento di studi, oppure materiali tecnici.* L'azienda a fine mese portava i rapportini firmati dai vari richiedenti, io non sono sul posto, questi rapportini arrivavano a me, contenevano la persona e le ore lavorate, e noi emettevamo l'applicazione d'ordine, che è un contratto aperto sul quale noi operiamo delle applicazioni, e sulla base delle ore lavorate si provvedeva a corrispondere il compenso alla cooperativa, se qualcuno di loro doveva assentarsi o terminare prima del tempo si sentiva con il loro preposto, era l'ordine operativo della attività, ed il preposto eventualmente provvedeva alla sostituzione della persona che aveva il servizio. Nel parco lampade esiste un muletto, e c'è un mulettista che lo guida, è l'unico col patentino, non sono presente ma ritengo di poter escludere che lo possano aver condotto i lavoratori della cooperativa. Il personale della cooperativa si recava in autonomia presso il luogo della lavorazione e i mezzi si muovevano per conto loro, *il materiale tecnico era di proprietà Rai, i dispositivi di protezione individuale dei lavoratori erano invece della cooperativa, indicavamo che si trattava di attività sul cantiere e dicevamo di prevedere i dispositivi di legge.*

Teste : "conosco il ricorrente, con lui ho condiviso una produzione, nel periodo della produzione 2017/2018, non ricordo esattamente le date





precise, si è trattato di due o tre mesi, io ero macchinista ed andavo a lavorare per l'allestimento, lui un membro della cooperativa di supporto alla sezione tecnica, generalmente i membri delle cooperative sono in assistenza ai nostri reparti per ciò che riguarda *movimentazione carichi ed attrezzature*, nella fattispecie, presso la falegnameria, elementi scenografici, legno e altro, per la sezione tecnica, apparecchiature, luci e materiale elettrico, credo perché mi occupo di elementi scenografici, c'era da prendere carichi dal vano camere e portarli sotto al palco, anche sul palco portavano dentro le attrezzature utili allo svolgimento del lavoro e della puntata. *Per quanto riguarda indicazioni e direttive relativamente alla produzione che abbiamo condiviso, limitatamente alle attività di sua competenza, gliele fornivano i responsabili di quel reparto, ovvero i preposti alla cooperativa, che però io non ho visto i preposti della cooperativa, nessuno mi ha presentato il preposto della* quindi erano i responsabili del reparto evidentemente gli davano indicazioni, comunque io non ho mai sentito nessun responsabile del reparto dirgli cosa fare, semplicemente vedevo lavorare in quell'ambito, con costanza e regolarità. Nelle regole che noi abbiamo i cooperanti sono in assistenza al nostro lavoro e non hanno abilitazione all'utilizzo di attrezzi, quali l'avvitatore per il mio ambito, non conosco l'ambito della sezione tecnica, non mi compete, non so ad esempio se possono allacciare un cavo camera".

Teste : " conosco di vista il ricorrente, non ricordo di aver lavorato con lui, probabilmente l'ho visto, non so quale attività lavorativa abbia svolto per la i, seguo la produzione di quelli che il calcio, ogni anno facciamo 35 puntate, so che si utilizza anche personale della cooperativa e può darsi che nell'arco delle 35 puntate sia stato utilizzato personale della cooperativa, *l'assistente di studio durante la puntata da delle indicazioni al personale della cooperativa per fare delle movimentazioni sceniche* che possono essere mettere e togliere arredi studio durante la diretta o anche strumenti musicali, questa è la situazione standard, le indicazioni operative durante la diretta le da l'assistente di studio, non io direttamente. La richiesta di personale e il numero di persone approssimativamente da utilizzare viene effettuata in settimana durante le prove, ci facciamo un'idea di quante persone servono a fare la movimentazione durante la diretta, i dipendenti della cooperativa sono presenti anche alle prove e da lì ci facciamo un'idea del fatto che il numero presente sia o meno sufficiente durante la diretta, gli orari e i giorni della settimana in cui loro lavorano sono simili ai nostri orari, nella fase di preparazione la prima puntata le prove hanno luogo durante tutta la settimana mentre nella situazione normale le prove hanno luogo al sabato e la diretta la domenica, normalmente sia durante le prove che durante la diretta sono presenti solo gli operai, è capitato che durante la puntata fosse presente anche loro referente che è presente durante la settimana dal lunedì al venerdì, in questo referente presente in un locale che viene dato in





concessione alla cooperativa, quando è presente il referente noi diamo indicazioni a lui e lui le distribuisce ai colleghi, quando è assente il referente uno di quelli della cooperativa funge da referente e noi diamo indicazioni a lui, che oltre a operare in prima persona distribuisce le indicazioni agli altri colleghi, normalmente io seguo la fase produttiva e realizzativa all'interno dello studio e sono a conoscenza soltanto delle situazioni di cui ho riferito, questi operai hanno delle *dotazioni in particolare dei dispositivi di protezione individuale come guanti e scarpe*, che è una dotazione della loro cooperativa, normalmente noi lavoriamo con quattro uomini della cooperativa sia nella fase di prova che nella fase della diretta, il materiale da movimentare di solito non è il peso così rilevante da dover utilizzare degli strumenti meccanici al massimo si utilizza un carrello su ruote se il bene da movimentare troppo pesante, il carrello normalmente viene fornito dalla scenografia, mi sembra che normalmente le quattro persone che noi utilizziamo siano sempre presenti anche perché se dovesse capitare un impedimento di uno chiamiamo i loro referente che è presente dal lunedì al venerdì, anche se degli impedimenti lui ha conoscenza prima di noi, si informa e si occupa della sostituzione del personale impedito. Il referente attuale per

è

Teste : " non conosco il ricorrente direttamente, forse solo di vista, so che è una persona da la cooperativa esterna e quindi so che attività svolgono in generale, si occupano di movimentazione del materiale tecnico, io ho fatto trent'anni in esterna prima degli ultimi tre dei quali mi sono occupato di coordinamento, anzi 27 e tre, conosco bene la tipologia di lavoro, il direttore di produzione o il coordinatore tecnico de la squadra di ripresa fa una richiesta in base alla grandezza della trasmissione per avere delle persone esterne da applicare alla trasmissione sulla base dei carichi di lavoro, l'ufficio commerciali individua una ditta in base la convenzione e noi sul posto troviamo il personale necessario, *a quel punto identifichiamo la persona di riferimento del gruppo e forniamo le direttive per la movimentazione del materiale, abbiamo avuto la direttiva da parte dell'azienda, soprattutto per la sicurezza, di impartire direttive ad uno di loro, la persona che viene identificata come loro referente*, lui all'interno del suo gruppo a discrezionalità nel senso che ad esempio noi diciamo che queste 10 casse devono essere trasportate all'interno allo stadio di San siro, supponiamo e diamo le tempistiche di urgenza secondo il nostro punto di vista, e lui organizza lo spostamento delle casse all'interno delle postazioni, questo è uno schema tipo poi nostri specializzati di ripresa si recano all'interno e provvedono ad ultimare le lavorazioni, questo è il quadro di massima poi ogni trasmissione è diversa, noi facciamo una richiesta numerica e non individuale, io faccio una segnalazione all'ufficio commerciale richiedono il numero di persone che poi trovo sul posto la mattina, io non so chi li mandano, il commerciale a sua volta fa una richiesta





Teste “ da quando sono entrato nel 2000 e 14 il mio referente in magazzino, posa fa richiesta alla cooperativa quando abbiamo bisogno di personale il ricorrente è uno dei dipendenti della cooperativa che c'hanno prestato ausilio, quando veniva da noi ci dava esclusivamente una mano per il *carico e lo scarico di materiale* che servivano per le riprese esterne, e stava ai nostri ordini perché eravamo noi che gli dicevamo cosa fare, siamo in 3D magazzino ma il terzo guida solo il muletto per cui le direttive gliele davamo io e il mio capo, diciamo che può essere capitato con una frequenza di un paio di volte a settimana per quello che riguarda noi, questo continuativamente dalla 2000 e 14 con la stessa media, quando viene trascorre tutta la giornata lavorativa di otto ore presso di noi, *si occupa esclusivamente di carico e scarico e non fa altro, si tratta di carico e scarico manuale, al massimo può utilizzare il transpallet ed i vari carrelli per portare la roba* ma si tratta di materiale di proprietà magari se lo chiamano da qualche altra parte può darsi che faccia soltanto mezza giornata ma da noi fa sempre otto ore dalla mattina alle cinque, io personalmente non mi interfaccio con nessun rappresentante della cooperativa, questo fa il mio capo, il capo fa una richiesta ad un ufficio apposito per avere del personale, la cooperativa ci manda del personale e del personale impegnato di da noi per otto ore ed alla fine della giornata il mio capo a un foglio dove ci sono scritte le ore e c'è un loro referente che firma che però è da un'altra parte, presumo funzioni così anche se non ne sono mai occupato personalmente, la richiesta di personale non è una richiesta nominativa, ne sono venuti parecchi di dipendenti di logica, diciamo che sono passati tutti più o meno, e svolgono tutti la stessa attività. Conosco ma non è assolutamente un dipendente della logica bensì una referente della cooperativa , a lui fanno capo tutti i dipendenti di questa cooperativa”

10



Emergono, in evidenza, alla luce delle dichiarazioni testè riportate, i plurimi indici della natura fittizia dell'appalto *de quo*, a partire dalla constatazione dell'eterodeterminazione della prestazione lavorativa da parte di dipendenti che impartivano le direttive ed indicavano la tipologia di attività da svolgere, sia pure nell'ambito di progressivamente crescenti margini di autonoma operatività da parte del lavoratore, in considerazione della natura semplice e ripetitiva dell'attività svolta, e del limitato livello di specializzazione e professionalità richiesta.

Emerge, in particolare, la natura omologa e fungibile dell'attività svolta dal ricorrente rispetto a quella svolta da alcuni dipendenti, con ciò evidenziando la presenza di risorse interne con positive attitudini allo svolgimento delle lavorazioni appaltate e, dunque, la sostanziale superfluità dell'affidamento di tali lavorazioni ad impresa esterna. Fatta eccezione per la dotazione di DPI, tutti gli attrezzi ed i materiali utilizzati nell'ambito del presunto appalto erano, inoltre, di proprietà della

All'assenza della necessità di ricorso a competenze tecniche esterne e di autonomia organizzativa dell'appaltatore deve aggiungersi la totale carenza di rischio di impresa nonché di autonomia gestionale dell'appaltatore nella conduzione aziendale, nella direzione del personale e nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro.

Da quanto dedotto discendono, pertanto, le conseguenze di cui ai commi 1 e 3 *bis* del d.lgs. 276/2003, con costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra la _____ e _____, con la decorrenza indicata.

In merito all'orario di lavoro, non sono emersi elementi univoci da cui inferire la stabile osservanza di un orario di lavoro a tempo pieno, con la conseguenza che il rapporto di lavoro alle dipendenze di _____ andrà costituito sulla base del part time 75%, previsto nel contratto di assunzione di _____ ed asseritamente osservato, in mancanza di elementi di segno contrario. Quanto all'inquadramento richiesto, appaiono palesemente esorbitanti i livelli VI e VII CCNL richiesti in via principale e subordinata dalla difesa di parte ricorrente. Le convergenti risultanze dell'istruttoria esperita hanno, difatti, evidenziato lo svolgimento, per tutto il rapporto, di attività ausiliarie di carico, scarico, movimentazione merci, in prevalenza manuale o con l'utilizzo saltuario di transpallet e carrelli.

Appare, pertanto, ragionevole l'inquadramento del ricorrente nel VIII livello CCNL dipendenti _____, al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività operative per abilitarsi alle quali occorrono le conoscenze professionali di base, tra i quali l'operaio specializzato e l'ausiliario, richiesto in via ulteriormente gradata dalla difesa di parte ricorrente.





Quanto alle ulteriori conseguenze, non potendosi fare applicazione dell'art. 18 l. 300/1970, in assenza di alcuna manifestazione recessiva *ante tempus* proveniente dal soggetto nei cui confronti si chiede la costituzione del rapporto di lavoro, corretto appare il riconoscimento, sulla base dei principi di diritto comune, delle retribuzioni *medio tempore* maturate dalla data di cessazione del rapporto all'effettiva riammissione in servizio. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del lavoro dr. Antonio Lombardi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] nei confronti di [redacted] s.p.a., ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

☐ Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale 75% ed indeterminato tra [redacted] e [redacted] s.p.a., con decorrenza 24/09/2014 ed inquadramento VIII livello CCNL [redacted] e, per l'effetto, ordina alla convenuta l'immediato ripristino del rapporto di lavoro ed il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alle retribuzioni maturate, sulla base dell'importo mensile corrispondente al livello indicato, dalla data del licenziamento al saldo effettivo;

☐ Condanna [redacted] s.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente delle spese del presente procedimento, che liquida in € 3.800,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;

Milano, 13/11/2018

Il Giudice
Dr. Antonio Lombardi

